



SEZIONE A - AVVIO DELL'ATTIVITÀ

INDIRIZZO DELL'ATTIVITÀ

Comune \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_

Via, Viale, Piazza, ecc. \_\_\_\_\_ N. (civico) \_\_\_\_\_

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI

Alimentare

Non alimentare

L'ATTIVITÀ VIENE SVOLTA INSIEME AD ALTRA ATTIVITÀ

SI

NO

SE SI:

• INDICARE SE AVVIENE IN LOCALE SEPARATO

• SPECIFICARE IL TIPO DI ATTIVITÀ, TRA QUELLE INDICATE (1)

UBICAZIONE DEPOSITO MERCI UTILIZZATO

IN PROPRIO

INDICARE L'INDIRIZZO \_\_\_\_\_

O DI TERZI

INDICARE L'INDIRIZZO \_\_\_\_\_

SITO WEB: \_\_\_\_\_

SITO INDIVIDUALE

SITO COLLETTIVO

SPECIFICARLO: \_\_\_\_\_

(1) APPORRE NELL'APPOSITA CASELLA IL CODICE DI RIFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ CORRISPONDENTE, COME DA TABELLA SEGUENTE

|0|1| Commercio al dettaglio  
 |0|2| Commercio all'ingrosso  
 |0|3| Commercio su aree pubbliche  
 |0|4| Agricoltura e Pesca  
 |0|5| Attività Manifatturiere

|0|6| Costruzioni  
 |0|7| Servizi  
 |0|8| Alberghi/Ristoranti  
 |0|9| Altro: (specificare) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



SEZIONE C -VARIAZIONI

L'ATTIVITÀ CON SEDE NEL

Comune \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_

Via, Viale, Piazza, ecc. \_\_\_\_\_ N. (civico) \_\_\_\_\_

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI

Alimentare | \_ |

Non alimentare | \_ |

L'ATTIVITÀ VIENE SVOLTA INSIEME AD ALTRA ATTIVITÀ

SI | \_ | NO | \_ |

SE SI: • INDICARE SE AVVIENE IN LOCALE SEPARATO | \_ |

• SPECIFICARE IL TIPO DI ATTIVITÀ, TRA QUELLE INDICATE (\*) | \_ | | \_ |

UBICAZIONE DEPOSITO MERCI UTILIZZATO

IN PROPRIO | \_ | INDICARE L'INDIRIZZO \_\_\_\_\_

O DI TERZI | \_ | INDICARE L'INDIRIZZO \_\_\_\_\_

SITO WEB: \_\_\_\_\_

SITO INDIVIDUALE | \_ |

SITO COLLETTIVO | \_ |

SPECIFICARLO: \_\_\_\_\_

SUBIRÀ LE VARIAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI:

C1 | \_ | C2 | \_ | C3 | \_ |

\* Fornire le indicazioni richieste facendo riferimento alla nota (1) della Sezione A - AVVIO DELL'ATTIVITÀ.

SEZIONE C1 - TRASFERIMENTO DI SEDE

SARÀ TRASFERITA AL NUOVO INDIRIZZO:

Comune \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Via, Viale, Piazza, ecc. \_\_\_\_\_ N. (civico) \_\_\_\_\_

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI

Alimentare | \_ |

Non alimentare | \_ |

SEZIONE C2 - VARIAZIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO

IL SETTORE ALIMENTARE SARA' SOSTITUITO CON IL SETTORE NON ALIMENTARE |\_ |

IL SETTORE NON ALIMENTARE SARA' SOSTITUITO CON IL SETTORE ALIMENTARE\* |\_ |

SARA' AGGIUNTO IL SETTORE

Alimentare \* |\_ |  
Non alimentare |\_ |

\* Per acquisire il settore alimentare è necessario possedere i requisiti professionali.

SEZIONE C3 - VARIAZIONE SITO WEB

IL SITO WEB SARÀ SOSTITUITO DAL SEGUENTE (1): \_\_\_\_\_

SITO INDIVIDUALE |\_ |

SITO COLLETTIVO |\_ |

SPECIFICARLO: \_\_\_\_\_

(1) IL SITO WEB DEVE ESSERE SEMPRE QUELLO DI APPARTENENZA DEL SOGGETTO CHE SVOLGE EFFETTIVAMENTE ATTIVITÀ DI VENDITA SUL TERRITORIO ITALIANO E CHE PERTANTO COMUNICA AL PROPRIO COMUNE DI VOLER INIZIARE TALE FORMA SPECIALE DI VENDITA AL DETTAGLIO, TRAMITE COMMERCIO ELETTRONICO.

SEZIONE D - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

L'ATTIVITÀ CON SEDE NEL

Comune \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_

Via, Viale, Piazza, ecc. \_\_\_\_\_ N. (civico) \_\_\_\_\_

CESSA DAL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ PER:

trasferimento in proprietà dell'impresa |\_ |

trasferimento in gestione dell'impresa |\_ |

chiusura definitiva |\_ |

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI

Alimentare |\_ |

Non alimentare |\_ |

SITO WEB: \_\_\_\_\_

SITO INDIVIDUALE |\_ |

SITO COLLETTIVO |\_ |

SPECIFICARLO: \_\_\_\_\_

INDICARE PER ESTESO, AI SENSI DEL D.P.R. 581/95, QUALUNQUE SIA LA SEZIONE COMPILATA (ESCLUSA LA D), L'ATTIVITÀ ESERCITATA O CHE SI INTENDE ESERCITARE FACENDO RIFERIMENTO AI PRODOTTI INCLUSI NELL'ALLEGATO C

Attività prevalente: \_\_\_\_\_

Attività secondaria: \_\_\_\_\_

## IL SOTTOSCRITTO

### DICHIARA:

1.  sono stati compilati anche **QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE**  **ALLEGATI:**    A     B
2.  di aver presentato notifica ai fini della registrazione (art. 6 reg. CE 852/2004) prot. n. \_\_\_\_\_ del \_/\_/\_(solo in caso di vendita di prodotti alimentari);
3.  di essere a conoscenza che:
  3. 1  prima dell'effettivo inizio dell'attività di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare deve essere presentata notifica ai fini della registrazione (art. 6 reg. CE 852/2004);
  3. 2  quanto segnalato può iniziare dalla data di ricezione della presente SCIA da parte del Comune che deve concludere il procedimento di controllo entro 60 giorni e che, entro detto termine, può adottare, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformarsi alla normativa vigente;
  3. 3  \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

### ALLEGA:

1.  copia documento identità in corso di validità (*nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata alla presenza dell'incaricato comunale addetto al ricevimento della SCIA*)
2.  copia del permesso o della carta di soggiorno (*solo per cittadini extracomunitari*)
3.  solo in caso di subingresso: copia atto notarile o scrittura privata autenticata da notaio o certificazione sostitutiva notarile;
4.  documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare o del legale rappresentante o del delegato;
5.  \_\_\_\_\_

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

Data \_\_\_\_\_

### Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy)

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di essere stato informato che:

i dati personali obbligatori acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali;

le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno;

i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;

ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l'aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;

il responsabile del trattamento dati è la signora FANTINO Marinella

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:  
(DA COMPILARE PER CHI SOTTOSCRIVE LE SEZIONI A, B, C)

1. | | di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (1);  
2. | | che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) (2);

(1) Vedi integrazione in allegato l'art.71 del d.lgs. n. 59/2010.

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l'allegato A.

(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE)

**Solo per le imprese individuali**

3. |\_ | che è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

3.1 |\_ | essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di \_\_\_\_\_  
con il n. \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ (1)

3.2 |\_ | aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

nome dell'Istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_  
oggetto del corso \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_

3.3 |\_ | aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande

tipo di attività \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

n. iscrizione Registro Imprese \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_ (2)

3.4 |\_ | aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande

nome impresa \_\_\_\_\_ sede impresa \_\_\_\_\_

nome impresa \_\_\_\_\_ sede impresa \_\_\_\_\_

quale dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

3.5 |\_ | essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi erano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

titolo di studio \_\_\_\_\_

nome Istituto \_\_\_\_\_ data conseguimento \_\_\_\_\_

**Solo per le società**

4. |\_ | Che i requisiti professionali sono posseduti dal/la Signor/a \_\_\_\_\_  
che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

[1] Il d.lgs. n. 59/2010 non contempla questa ipotesi tra quelle che costituiscono requisito professionale, ma il Ministero dello Sviluppo con risoluzione n. 53422 del 18/5/2010 ne ha sostenuto la validità ai fini dell'attività di vendita e di somministrazione.

[2] Il d.lgs. n. 59/2010 non contempla questa ipotesi tra quelle che costituiscono requisito professionale, ma il Ministero dello Sviluppo con risoluzione n. 61559 del 31/5/2010 ne ha sostenuto la validità ai fini dell'attività di vendita e di somministrazione.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000.

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





Art. 71

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

**Articolo 19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.**

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.